

## INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

### ***Premessa***

Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo della pubblica incolumità;

Per tale tipologia di interventi, il comma 4 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, prevede, in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 380/2001 che le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso art. 94 bis non si applicano per lavori relativi ad interventi "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera c) e, pertanto, non è prevista l'acquisizione della preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 dello stesso D.P.R. 380/2001 neanche nei casi in cui l'intervento è localizzato in comuni in zona sismica 2.

In base al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93", previsto dal c. 2 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, la macrocategoria interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi che per caratteristiche strutturali, dimensione, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.

Nel successivo paragrafo, al fine di adottare specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida sopra richiamate, ai sensi del c. 2 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 5 della l.r. 20/2020, vengono individuati gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità nel territorio regionale.

### ***Elenco degli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità***

La macrocategoria interventi di "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ricomprende, come indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato.

Rientrano in questa categoria gli interventi relativi ad elementi che non presentano rigidità, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone.

Non rientrano in questa categoria, invece, le "attività di edilizia libera" non necessitanti di alcun titolo abilitativo, individuate all'art. 6 del D.P.R. 380/2001, per la cui realizzazione, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 20/2020, non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 dello stesso D.P.R. 380/2001 né si applica la normativa sismica regionale (l.r. 33/2015), fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

1. Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;
2. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1.2 \text{ kN/m}^2$  di altezza media  $\leq 3 \text{ m}$  aventi superficie coperta  $\leq 30 \text{ m}^2$ , comprensivo di eventuale aggetto  $\leq 1,50 \text{ m}$ ;
3. Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media  $\leq 4 \text{ m}$ , aventi superficie coperta  $\leq 30 \text{ m}^2$ ;
4. Pergolati di altezza media  $\leq 3 \text{ m}$  e superficie  $\leq 30 \text{ m}^2$ , realizzati con strutture aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$ ;
5. Manufatti ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e locali simili, ad un solo piano con superficie  $\leq 30 \text{ m}^2$  e altezza media  $\leq 3 \text{ m}$ , realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 1 \text{ kN/m}^2$ ;
6. Sbarre, cancelli, cartelli stradali di limitate dimensioni, dissuasore, stallo biciclette e opere assimilate;
7. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ ;
8. Opere di sostegno a gravita, in calcestruzzo armato, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza complessiva fuori terra  $\leq 2,50 \text{ m}$  (anche tenuto conto di eventuali opere sovrapposte) e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilità e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle;
9. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza  $\leq 2,00 \text{ m}$  prive di ancoraggi;
10. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrato, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari)  $\leq 2,50 \text{ m}$ ;
11. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie  $\leq 30 \text{ m}^2$  e altezza  $\leq 3 \text{ m}$ ;
12. Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima  $\leq 3 \text{ m}$  e volume  $\leq 15 \text{ m}^3$ ;
13. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza  $\leq 2,50 \text{ m}$ , singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento;
14. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva  $\leq 3,50 \text{ m}$ , comprensiva di un'altezza massima fuori terra  $\leq 1 \text{ m}$ , superficie in pianta  $\leq 15 \text{ m}^2$ ;
15. Piscine e vasche di altezza massima complessiva  $\leq 2,50 \text{ m}$ , comprensiva di una altezza massima fuori terra  $\leq 1 \text{ m}$ , di superficie massima  $150 \text{ m}^2$ ;
16. Tombe cimiteriali interrato e/o fuori terra di superficie  $\leq 15 \text{ m}^2$  e con la parte fuori terra di altezza  $\leq 3 \text{ m}$ ;
17. Recinzioni (senza funzione primaria di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza  $\leq 3,00 \text{ m}$ , comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie  $\leq 4 \text{ m}^2$ . Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;

18. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza  $\leq 10$  m ed una superficie  $\leq 20$  m<sup>2</sup>;
19. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale  $\leq 4$  m<sup>2</sup> e con altezza totale  $\leq 15$  m;
20. Strutture di altezza  $\leq 5$  m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;
21. Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie  $\leq 1.000$  m<sup>2</sup>;
22. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari;
23. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;
24. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello  $\leq 1,50$  m;
25. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza  $\leq 4$  m ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio (G1)  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup>;
26. Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie  $\leq 3$  m<sup>2</sup>, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidità degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali;
27. Rifacimento, sostituzione o integrazione di singoli elementi dell'orditura di impalcati o della copertura, con eventuale incremento di peso complessivo  $\leq 10\%$  dello stato attuale;
28. Realizzazione o modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro  $\leq 2.50$  m<sup>2</sup> e larghezza massima di 1.20 m, compresa la eventuale superficie dell'apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete;
29. Realizzazione di superficie soppalcata all'interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0,50$  kN/m<sup>2</sup>, con carico variabile  $\leq 2$  kN/m<sup>2</sup>, di superficie totale  $\leq 20$  m<sup>2</sup> e comunque  $< 15\%$  della superficie di piano della singola unità immobiliare, e  $< 50\%$  della superficie del locale ospitante;
30. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di una singola unità immobiliare a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza  $\leq 3$  m, superficie  $\leq 30$  m<sup>2</sup>, carico variabile  $\leq 3$  kN/m<sup>2</sup>;
31. Antenne di altezza  $\leq 8$  m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza  $\leq 2$  m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia  $\leq 0,25$  kN/m<sup>2</sup> e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
32. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidità degli orizzontamenti e senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell'edificio;

33. Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza” in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

Per i soli interventi, sopra indicati, comprendenti strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001, e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), gli elaborati progettuali inerenti alla pratica edilizia (disciplinata ai sensi del D.Lgs. 222/2016, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e D.L. 76/2020), dovranno ricomprendere una relazione di calcolo ed elaborati grafici esplicativi, a firma di tecnico abilitato, da presentare comunque prima dell’inizio dei lavori.

***Procedura di presentazione del preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001 per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici mediante l’utilizzo della modulistica edilizia unificata***

Il presente paragrafo disciplina le modalità di presentazione della modulistica edilizia unificata, che per gli interventi privi di rilevanza, con il correlato titolo abilitativo all’intervento edilizio, assume validità anche agli effetti del preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001.

Le linee guida del M.I.T. (di cui al DM del 30 aprile 2020) prevedono, per gli interventi privi di rilevanza, la possibilità di essere realizzati con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

A tal fine la l.r. 20/2020, art. 5, commi 1 e 2, prevede che:

- gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all’intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, siano esclusi dall’ambito di applicazione della l.r. 33/2015;
- fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al punto precedente, *il titolo abilitativo all’intervento edilizio, corredato dalla richiamata asseverazione, abbia validità anche agli effetti del preavviso di cui all’articolo 93 del D.P.R. 380/2001”.*

La “Relazione Tecnica Asseverazione Unica”, modificata per poter rispondere a quanto previsto dall’art. 5 della l.r. 20/2020, come previsto dall’Allegato E, dovrà indicare puntualmente in quali delle tipologie di interventi privi di rilevanza, riportati nell’elenco sopra indicato, ricadono le opere progettate e dovrà essere corredata dalla dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato (Allegato F) e, qualora

l'intervento interessi anche strutture, come definite nel D.P.R. 380/2001 e ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (ad oggi N.T.C. 2018, D.M. 17 gennaio 2018), dalla relazione di calcolo e da elaborati grafici esplicativi a firma di tecnico abilitato.

La "Relazione Tecnica Asseverazione Unica" (Allegato E) e la "Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato relativa agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" (Allegato F), in Lombardia, costituiscono i soli contenuti, a fini sismici, del preavviso scritto di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, rispettando, per gli interventi privi di rilevanza, la ratio sottesa al principio fondamentale della "denuncia lavori" dello stesso articolo 93, in considerazione dell'altrettanto fondamentale esigenza di semplificare le procedure che dichiaratamente non comportino, per l'irrilevanza degli interventi che ne sono oggetto, pericolo per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Qualora l'intervento edilizio preveda anche opere "rilevanti" o "di minore rilevanza", gli interventi di cui al presente allegato dovranno essere contenuti nella pratica sismica di tali opere.

***Disciplina dei controlli, anche con modalità a campione, degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001***

In relazione alla disciplina dei controlli, considerato quanto previsto dall'articolo 94 bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001, e dall'articolo 5, comma 4, della l.r. 20/2020, gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, individuati ai sensi del presente allegato, dovranno essere sottoposti da parte delle Amministrazioni comunali, o da parte della Regione, laddove competente ai sensi della l.r. 33/2015 (art. 2, comma 2), alle procedure previste dall'allegato H della D.G.R. 5001/16, con particolare riferimento alle modalità definite al paragrafo 2 "Modalità di selezione", punto 2.2. "Controllo a campione", al paragrafo 3 "Criteri per la determinazione dei campioni di cui al punto 2.2", nella medesima percentuale prevista per le categorie di opere individuate ai punti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, pari al 5% del totale dei progetti presentati, e al paragrafo 4 "Modalità di svolgimento del sorteggio".

Il controllo dovrà verificare prioritariamente che gli interventi presentati con le modalità del presente allegato siano effettivamente interventi "privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità".